

TI_GERICHTE 11.2023.35 vom 4. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.35

FR: TI_GERICHTE 11.2023.35 du 4 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2023.35 del 4 aprile 2023

Regeste

Reclamo per ritardata giustizia

Erwägungen

E. 2

In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'autorità disattende simile garanzia qualora protragga in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza "ragionevole" impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1, 135 I 277 consid. 4.4).

E. 3

Nella fattispecie poco giova la durata della causa a contare dalla sua introduzione, su cui insiste il reclamante. Decisivo è il lasso di tempo intercorso fra l'ultimo atto processuale compiuto nel caso specifico e la presentazione del reclamo, il periodo pregresso non essendo di rilievo per l'attuale giudizio. Ora, l'ultimo atto processuale compiuto in concreto risultano le osservazioni spontanee depositate dall'attore il 15 marzo 2022, dopo i memoriali conclusivi (sopra, lett. A). Da allora è trascorso quindi un anno. Perché si ravvisino estremi di ritardata giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 2C_218/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 4, in: RSPC 2019 pag. 131). E nell'anno intercorso l'attore ha sollecitato il Pretore due volte, il 23 giugno e il 28 novembre 2022. Che poi un anno di inattività dopo l'ultimo atto processuale sia eccessivo non può seriamente contestarsi, né è revocato in dubbio dal primo giudice.

E. 4

Il Pretore giustifica il protrarsi del procedimento, nelle osservazioni al reclamo, con l'inconsueta complessità della causa di divorzio (10 scatole d'archivio e 6 classificatori) e con l'insufficiente organico del tribunale, ciò che gli ha impedito di far capo tempestivamente all'ausilio del Segretario assessore. Si tratta di argomentazioni sicuramente veritiere e comprensibili, ma che non ostano al soverchio protrarsi della giustizia, come riconosce anche il Pretore. Nelle condizioni descritte il primo giudice va invitato di

conseguenza a notificare la sentenza finale senza indugio. Nelle osservazioni al reclamo il Pretore dichiara di impegnarsi a intimare la decisione entro il 31 maggio 2023. La scadenza è congrua, vista la ponderosità del carteggio processuale da esaminare e l'inevitabile necessità di trattare parallelamente anche altre questioni urgenti, come impone soprattutto il diritto di famiglia.

E. 5

Data la fondatezza del reclamo, le spese processuali vanno addebitate all'ente pubblico (DTF 139 III 471). Le particolarità del caso inducono tuttavia a non prelevare oneri. Quanto alle ripetibili, il reclamante postula un'indennità di fr. 2000.■, che tuttavia appare esagerata. Per motivare una ritardata giustizia sarebbe bastato indicare sinteticamente qual è la causa in discussione, quando è stato compiuto l'ultimo atto processuale e quando il Pretore è stato sollecitato a statuire. A tal fine sarebbero state sufficienti a un legale solerte poco più di due d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.■ orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa e le ripetibili: RL 178.310) cui aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 800.■ arrotondati.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.